



COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE (Provincia di Caserta)

INFORMATIVA IMU 2021

Egr. Contribuente,
anche per l'anno 2021 è in vigore la nuova **IMU** (imposta che comprende anche la vecchia **TASI**), dovuta dal possessore di immobili.

IMU

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALIQUTE.

- **4 per mille (Abitazione principale** e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, per le sole categorie catastali **A/1, A/8 o A/9**).
E' prevista una detrazione di **€ 200,00** per tali unità immobiliari, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- **2 per mille** fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **7,6 per mille** immobili diversi dalle abitazioni principali e per le aree fabbricabili;
- **10,6 per mille** unità immobiliari ad uso produttivo gruppo catastale D

AGEVOLAZIONI/ESENZIONI. Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23 edell'art.1, comma 10, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016. Inoltre La legge di conversione del decreto Sostegni, all'articolo 6-sexies, prevede l'**esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021** per i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto nel rispetto dei requisiti previsti per Legge. Tali requisiti, lo ricordiamo, sono: ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro all'anno; perdita di fatturato o corrispettivi di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Non bastano però questi due requisiti per avere accesso all'esenzione IMU della rata di giugno. L'esenzione infatti si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono previste dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, come succ. modificato e integrato. (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica unità immobiliare del personale delle Forze armate e similari; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero come previsto nel regolamento; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da cittadini italiani non residenti nel territorio, **titolari di pensione estera hanno diritto ad una riduzione d'imposta pari 50% per un unico immobile non locato e non concesso in comodato**). In tali casi occorre presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

COMODATO GRATUITO IMU 2021. E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (il contratto va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

*** FABBRICATI RURALI: SONO ESENTI i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

TERRENI AGRICOLI: A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Considerato che il comune di Rocchetta E Croce è inserito nella circolare 9/93, i terreni agricoli risultano ESENTI.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

- 160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80** per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
- 65** per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
- 55** per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2021.

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO

SCADENZE: 1^ RATA 16 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA 16 DICEMBRE (SALDO)

SISTEMI DI PAGAMENTO:

- **MODELLO F24** (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, sito PubbliAlifana)

CODICE CATASTALE COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE: H459

CODICI TRIBUTO:

Altri fabbricati (QUOTA COMUNE)	3918
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (QUOTA COMUNE)	3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE)	3913
Aree fabbricabili (QUOTA COMUNE)	3916
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato)	3930